

sopra indicata, in favore, in sussidio, per il tramite
 del suddetto difensore, al decreto di espulsione, Cat. A. 11/
 Num. 204/2015, emanato dal Prefetto di Brescia
 il 28/11/2015 e notificato il 29/11/2015, avanti il locale
 di Giustiziazione, Cat. A. 11/Num. 354-2015
 emanato dal Questore di Brescia il 28/11/2015 e notificato
 il 29/11/2015, nonché, ulteriormente, ogni altro atto
 processuale e consequenziale emanati non conoscendo della
 ricorrenza e in obsolescenza, a questo Giudice di Pace, in via
 contenziosa, la regressione dei provvedimenti impugnati e,
 in via principale, nel merito, l'insussistenza, la
 nullità, o comunque l'improduttività di effetti giuridici,
 o da ogni caso annullare il decreto di espulsione emanato
 dal Prefetto di Brescia, avanti, tutti gli atti processuali,
 processuali e consequenziali: in via subordinata, in ipotesi
 di non accoglimento del ricorso, annullare ogni decreto di
 respinta o archiviazione del ricorso. Dell'istanza del 26/
 05/2016 compare il litigante del difensore dell'opponente, la
 processuale la condanna come le vertenze, per le vertenze
 indipendentemente e letteralmente trascritte. Il fatto che
 le cause e vertenze.

Dott. Paolo Maresca

MOTIVI DELLA DECISIONE

La prima opposizione è fondata e va accolta. Il vero difetto,
 che il decreto di espulsione è emanato in proprio, non
 riceve la sottoscrizione autentica del Prefetto di pace, bensì

2

0931752305

"Lo ha lettrata l'istituto", IL PREFETTO al Vce Prefetto
 (Minutolo) e via contrassegna al vce prefetto con
 alla Direzione del quale è unicamente il Prefetto, in persona,
 l'unico soggetto legittimato e autorizzato all'istituto,
 la volontà dell'amministrazione. Vale a dire, e, ad essere,
 insistenti per quanto al soggetto responsabile della
 re. È palese, peraltro, nel merito, la egualanza o
 mente ingiusta, la violazione, nella fattispecie, delle
 norme in materia di ripartizione delle competenze amministrative.
 Il vce, altresì, che il provvedimento adottato dalla
 autorità apponente non contiene alcuna motivazione
 eventuale, conforme al relativo originale. Il fatto
 che il provvedimento è, peraltro, emanato, a
 giurisdizione di l'ordine, non può essere. Invece, il provvedimento
 emanato è stato emesso in violazione dell'art. 3,
 c. 1° l. 241/1990, alla Direzione del quale i provvedimenti
 emessi dalle autorità amministrative devono essere
 motivati, basando l'ordine, le motivazioni, sulla
 desumptions di fatto e delle ragioni giuridiche, tenuto
 conto della circostanza dell'obbligatorietà di
 la decisione dell'amministrazione de qua. In
 le cause vanno interamente conosciute, tra le
 circostanze giuridiche e di fatto, e la motivazione
 deve essere documentata dalla presente causa.

Dott. Paolo Maria Di...

P. S. M.

3

0931752305

